

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), pres. Raffaele Potenza (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma l'11 gennaio 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Ennio Sessa (lic. cond.n. 354272).

Fatto

Con atto del 12 ottobre 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il licenziato Ennio Sessa per violazione degli artt. 8.1 ed 8.4 R.S.N., perché, partecipando a manifestazione sul circuito kart di Castelletto di Branduzzo il 26/27 settembre 2015, aveva tenuto nei confronti del conduttore Nicola Trolese comportamento violento, per il quale era stato sanzionato dal Collegio dei CC.SS. con la esclusione.

Intimato per l'udienza dell'11 gennaio 2017, l'incolpato, non comparso, ha fatto pervenire memoria a firma del suo difensore avv. A. Gesummaria.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare e per l'applicazione delle sanzioni, tenuto conto della recidiva, della sospensione delle licenze sportive per mesi 4 e giorni 15 e dell'ammenda in € 3.900,00.

Motivi della decisione

L'azione disciplinare è stata tempestivamente esercitata. La notizia dell'illecito è stata, infatti, acquisita dal Procuratore Federale solamente il 9 settembre 2016, a seguito di esposto della Dannie Racing a.s.d. (Daniele Trolese).

Il fatto risulta provato in atti. Dall'incartamento di chiusura della manifestazione risulta che il conduttore Ennio Sessa (n. 5, cat., DD2) al termine della finale, percorrendo il corsello che porta alla pesa, ha violentemente tamponato il conduttore n. 51 Nicola Trolese e lo ha poi aggredito. Nella colluttazione sarebbero stati coinvolti altri soggetti, intervenuti per porvi fine.

Dalla decisione n. 4 del Collegio dei CC.SS., di esclusione del sig. Sessa dalla manifestazione, risulta, in particolare, che lo stesso Sessa ha ammesso quanto contestatogli, riconoscendo di "aver sbagliato".

Neppure in questa sede l'incolpato contesta il fatto. Egli invoca a propria giustificazione una grave scorrettezza, che il conduttore Trolese avrebbe commesso ai suoi danni nel corso della manifestazione, lamentando che non sia stata oggetto di rilievo da parte degli ufficiali di gara; ed allega una dichiarazione del sig. Daniele Trolese, padre dell'aggredito: il quale, genericamente accennando ad un comportamento antisportivo che anche suo figlio Nicola avrebbe tenuto nel corso della manifestazione, afferma che ogni contrasto è stato prontamente superato, tanto da fondare una sincera amicizia.

Sembra al Collegio che il fatto – anche tenendo conto delle proteste di sopravvenuta cordialità di rapporti e della ammissione da parte Trolese di non essere del tutto immuni da responsabilità in ordine alla vicenda de qua – presenti caratteri di qualche gravità. L'incolpato, infatti, ha già in precedenza evidenziato un proprio difetto di autocontrollo, con tendenza a passare a vie di fatto, tanto da essere già stato sanzionato per altra analoga vicenda con sentenza di questo Giudice n. 9/15 (condanna alla sospensione delle licenze per giorni 30 con l'ammenda in € 1.000,00: pena sospesa condizionalmente). Anche prestando fede alle alligazioni dell'incolpato quanto ai motivi della sua aggressività, non si può ignorare la gravità del passaggio a vie di fatto per reazione a pretese scorrettezze di gara non rilevate dagli ufficiali addetti. Si aggiunga che è scarsamente credibile l'affermazione del sig. Daniele Trolese, relativa alla instaurazione di rapporti cordiali dopo il diverbio de quo, considerato che il presente procedimento ha tratto origine dall'esposto in data 9



settembre 2016, con il quale, a distanza di circa un anno dal fatto, egli stesso ha segnalato il fatto, lamentando che la Procura Federale non avesse provveduto di ufficio.
Sanzione equa stima il Collegio la sospensione delle licenze sportive per giorni 36, aumentati a giorni 45 per la recidiva specifica, con l'ammenda in €1.200,00, aumentati ad €, 1.500.00 per la detta recidiva.
Poiché il nuovo illecito è stato commesso il 27 settembre 2015, prima del decorso di un anno dalla concessa sospensione condizionale di cui alla sentenza n. 9/15, la detta sospensione deve essere revocata.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Sessa Ennio (lic. cond. n. 354272) responsabile della violazione ascrittagli e lo condanna, tenuto conto della recidiva, alla sanzione della sospensione della licenza sportiva per giorni 45 con l'ammenda in euro 1.500.00.
Revoca la sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza n. 9/15.
Così deciso in Roma l'11 gennaio 2017.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)

